

Concordato preventivo, aliquote ordinarie oltre 85mila euro

Il correttivo

La misura si applicherà alle nuove adesioni: 43% Irpef e 24% Ires

Oltre la soglia si disinnescano la flat tax (10-15%) sul reddito incrementale

Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi

Concordato preventivo con modifiche sulla flat tax per il reddito incrementale del biennio aderito. Tassazione aumentata per la quota di reddito che supera la soglia di 85mila euro. Per i soggetti Irpef sarà pari al 43%, per quelli Ires al 24 per cento. Le modifiche si applicano dalle nuove adesioni sul biennio 2025/26. È quanto si ricava dall'articolo 8 dello schema di decreto correttivo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri del 13 marzo e atteso ora al parere delle commissioni parlamentari.

Al fine di individuare l'esatto perimetro applicativo della modifica va fatto un richiamo alla norma originaria prevista dall'articolo 20-bis del Dlgs 13/2024 la quale stabilisce che i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'agenzia delle Entrate possono assoggettare a un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante

dall'adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del decreto sul concordato preventivo biennale (Cpb), ossia al netto delle poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, eccetera).

L'imposta sostitutiva è graduata (con aliquota che varia dal 10 al 15 per cento) sulla base del livello di affidabilità fiscale che ha ottenuto il contribuente nel periodo precedente a quelli oggetto di concordato; più alto è il punteggio Isa raggiunto dal contribuente, più bassa è l'aliquota dell'imposta sostitutiva (con voto Isa pari o superiore a 8 aliquota 10%, con Isa da sei a otto pari al 12%, con Isa inferiore a sei pari al 15%).

Ora il decreto correttivo interviene individuando una soglia al di sopra della quale la flat tax di fatto non trova più applicazione ritornando all'aliquota "ordinaria" per i soggetti Ires (24%) e a quella marginale (43%) per i contribuenti Irpef.

In primo luogo per capire quali potrebbero essere gli impatti pratici va delineato il possibile perimetro applicativo in cui si potrebbe verificare il sorpasso della soglia testé individuata, non prima di aver ricordato che la norma non introduce alcuna nuova tassazione per il reddito effettivo dichiarato rispetto a quello concordato con l'Erario, che rimane quindi, qualora si verifichi il caso, in completa esenzione.

Salvo che le cose non cambino nella prossima tornata di adesioni sul concordato preventivo biennale relativa al biennio 25/26, l'esperienza ci insegna che la differenza di ammontare di reddito fra l'anno preso a base per il calcolo del concordato e quello del biennio successivo concordati è tanto più elevata quanto più basso è il voto Isa sull'annualità di riferimento (si veda l'esempio in pagina).

L'altra casistica pratica di possibile impatto va individuata nei soggetti che posseggono volumi elevati per cui anche in presenza di scostamenti non rilevanti sul punteggio Isa potrebbero determinarsi comunque degli scostamenti di rilievo.

Questo, beninteso, come precepto di esperienza generale, chiaramente non valido sempre, ma modulabile in funzione del caso specifico.

Poi va segnalato che l'aumento scatta solo oltre soglia 85mila euro: in pratica si applicano le aliquote agevolate su tutta la parte incrementale fino ad arrivare al tetto individuato (si veda anche l'esempio).

In relazione alle società o associazioni disciplinate dagli articoli 5 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, il superamento del limite di ottantacinquemila euro va verificato, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella nuova versione, in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IL VIDEO

DS6901

DS6901

Tutte le novità sotto i riflettori

Cambia il concordato preventivo con il Fisco per due milioni di partite Iva. Il decreto correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 marzo esclude dall'accordo con le Entrate i piccoli autonomi e professionisti in flat tax, ossia nel regime forfettario. La scadenza per aderire diventa a regime il 30 settembre. Tutte le novità spiegate nel video con l'esperto del Sole 24 Ore Lorenzo Pegorin che ha affronta-

to anche i paletti posti per i professionisti che partecipano a Stp e associazioni professionali e i chiarimenti arrivati anche in relazione al conferimento di azienda o di ramo d'azienda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ONLINE

Il video sui correttivi al concordato preventivo biennale
[ilssole24ore.com](https://www.ilssole24ore.com)

L'esempio

Società di capitali (Srl) con reddito dichiarato nel periodo d'imposta 2024 pari a 30.321 euro e voto Isa pari a 1.

Il reddito proposto per il biennio 25/26 è pari rispettivamente a 122.121 (anno 2025) e a 131.340 euro (anno 2026).

Di conseguenza se il contribuente decide di avvalersi del regime opzionale previsto dall'articolo 20-bis del Dlgs 13/2024, per il biennio concordato si vedrà tassato:

Anno 2025

30.321 euro con aliquota 24%
85.000 euro con aliquota al 15%
6.800 euro [122.121 - (85.000 + 30.321)] con aliquota al 24%

Anno 2026

30.321 con aliquota 24%
85.000 con aliquota al 15%
16.019 euro [(131.340 - (85.000 + 30.321))] con aliquota al 24%